



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO
POCOI II

DG POCOI
Prot. Uscita del 04/04/2011
Numero: **0002525**
Classifica:



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Dipartimento delle Politiche Comunitarie
Ufficio di Segreteria del C.I.A.C.E.
ROMA

OGGETTO: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (doc. 7770/11).

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 4-quater, comma 2, della legge n.11 del 2005, si trasmette una scheda contenente le informazioni richieste relative alla Decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo di associazione tra l'UE e l'Autorità palestinese.

A
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Mario Catania)

Mario Catania

Allegato 1

R

SCHEDA TECNICA

OGGETTO: decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (doc. 7770/11).

Con riferimento alla proposta di cui all'oggetto, per la quale viene chiesta la predisposizione di una scheda informativa ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 2, della legge n. 11 del 2005, si forniscono per quanto di competenza i seguenti elementi.

a) Valutazione

Già dal 2005 è in vigore tra la Comunità europea e l'Organizzazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, un Accordo che stabilisce misure reciproche di liberalizzazione nel campo dell'agricoltura.

Nonostante tale Accordo gli scambi commerciali tra l'Italia e la sopradetta Organizzazione sono stati caratterizzati da flussi molto esigui sia in termini quantitativi che di valore, che riguardano principalmente gli animali vivi, la carne bovina, le uova ed i formaggi.

Nel corso dei negoziati per una più ampia liberalizzazione degli scambi, di cui alla proposta in oggetto, in considerazione della difficile situazione socio-economica in cui versano i territori palestinesi e tenuto altresì conto della scarsa rilevanza del settore agricolo in detti territori, questa Amministrazione ha espresso parere favorevole all'intesa, pertanto, la proposta di decisione del Consiglio non può che essere valutata positivamente.

b) Impatto sull'ordinamento interno

Avendo l'accordo di associazione tra l'UE e l'Autorità palestinese una valenza commerciale con lo scopo di creare opportunità di sviluppo per le popolazioni locali, non si ravvedono elementi d'impatto sull'ordinamento nazionale in quanto la materia, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'UE (Titolo V), è di esclusiva competenza comunitaria.

c) Tavola di concordanza

La Decisione del Consiglio, relativa alla conclusione dell'accordo di associazione per la liberalizzazione degli scambi agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca tra UE ed Autorità palestinese, non trova una analoga corrispondenza nella legislazione nazionale in quanto la materia, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'UE (Titolo V), è di esclusiva competenza comunitaria.